



Ministero del Turismo

Prot. N° 280

Disposizioni applicative concernenti le modalità di assegnazione delle risorse stanziare nell'anno 2020 sul fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinate al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'unione europea e, in particolare, l'articolo 107, in materia di aiuti concessi dagli Stati;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2020) 9434 final, che approva la misura di aiuto di Stato SA.59992 (2020/N), e la successiva decisione C(2021) 2348 final, SA. 62356;



Ministero del Turismo

- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3 -bis, ai sensi del quale “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e, in particolare, l’articolo 183, comma 2, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali “*destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19*”;
- VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 3 agosto 2020, n. 371, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 1° settembre 2020 al n. 1811, con il quale è stato operato il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinando l’importo di euro 20 milioni per l’anno 2020 al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di fiere e congressi;



Ministero del Turismo

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misura urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale “*il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi*”;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, non convertito in legge, recante “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, per il quale “*Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 1° dicembre 2020, n. 548, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 15 dicembre 2020 al n. 2392, recante “*Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle fiere e dei congressi*”, adottato sulla base del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2020, e mediante il quale le risorse di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 371, sono state incrementate di euro 350 milioni e ripartite in misura differenziata tra le diverse categorie di beneficiari;

VISTA la legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto l'abrogazione del citato decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, precisando che “*restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi*”, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 38, che ha istituito nello stato di



Ministero del Turismo

previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi, prevedendo, inoltre, che *“con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19”*;

VISTO, altresì, l'articolo 36 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che, contestualmente all'istituzione del suddetto Fondo nello stato di previsione del Ministero del turismo, ha espunto dal testo dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «*fiere*» e «*congressi*»;

RITENUTO che vanno comunque assegnate le risorse pari a 350 milioni di euro, per le quali l'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto un vincolo di destinazione finalizzato a ristorare le perdite subite del settore delle fiere e dei congressi;

TENUTO CONTO che, a causa dell'adozione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, il settore delle fiere e dei congressi ha subito perdite che vanno ristorate con le descritte risorse a ciò destinate, considerato, peraltro, che il perdurare dello stato di emergenza ha acuito la grave crisi economica del settore, atteso che le misure di sicurezza sanitaria in vigore da diversi mesi non hanno consentito e tuttora non consentono di svolgere ordinariamente le attività imprenditoriali relative allo svolgimento degli eventi fieristici e congressuali;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, nelle more della conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente le somme allocate per l'anno 2021, all'assegnazione delle risorse stanziata nell'anno 2020, nella misura di euro 350 milioni, ai fini del ristoro delle perdite subite dai suddetti settori;

VISTA la Decisione C(2021) 2348 final (relativa all'aiuto di Stato SA 62536) della Commissione europea, con la quale è stata integrata, in ragione di quanto previsto nella Comunicazione C(2021) 34/06, la Decisione C(2020) 9434 final., con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 59992 (2020/N), nell'ambito della Sezione 3.1 del *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020,



Ministero del Turismo

C(2020) 1863, e successive modificazioni, e considerata, conseguentemente, l'opportunità di aggiornare l'entità della concessione dei contributi di cui al decreto di assegnazione della Direzione generale turismo 22 dicembre 2020, rep. 196, implementandone l'importo con una maggiorazione percentuale uguale per tutti i beneficiari, per una somma complessiva pari a euro 24.718.863,58, come di seguito determinata;

TENUTO CONTO che il contributo massimo assegnato sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2020 e del conseguente Avviso pubblico 5 ottobre 2020, rep. 56, è stato pari ad € 800.000,00 e che il successivo massimale approvato da parte della Commissione europea è pari ad € 1.800.000,00, corrispondente ad un aumento del 125% della precedente soglia di contributi erogabili;

CONSIDERATO che l'implementazione deve tenere conto dei criteri di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 3 agosto 2020, che i contributi teorici spettanti sulla base dell'Avviso pubblico del 5 ottobre 2020, rep. 56 sono molto superiori ai contributi assegnati con decreto della Direzione generale turismo 22 dicembre 2020, rep. 196, e che l'aumento percentuale di cui al nuovo massimale approvato dalla Commissione europea consente il rispetto dei criteri disposti nella procedura di cui all'Avviso pubblico richiamato;

CONSIDERATO che l'importo complessivo stimato per l'implementazione è pari ad euro 24.718.863,58;

RITENUTO che, sul totale delle risorse stanziato nel 2020, pari a 350 milioni di euro, per il restante importo pari ad euro 325.281.136,42, fermo restando il criterio proporzionale di ripartizione stabilito con decreto ministeriale 1° dicembre 2020, n. 548, occorre procedere all'assegnazione delle risorse, tra le categorie di beneficiari, a parziale modifica del citato decreto 1° dicembre 2020, n. 548, in base ai criteri e con le modalità stabilite dal presente decreto;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto, reca disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse pari a euro 325.281.136,42, stanziato nell'anno 2020, a valere sul fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,



Ministero del Turismo

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinate al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, fermo restando il criterio di ripartizione proporzionale delle risorse stabilito con decreto ministeriale 1° dicembre 2020, n. 548. A tal fine, a parziale modifica del decreto ministeriale 1° dicembre 2020, n. 548, il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle somme sopra indicate.

2. La restante somma di euro 24.718.863,58, facente parte delle risorse stanziata nell'anno 2020 per il ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, invece, è erogata in base ai criteri e con le modalità di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 2020, n. 548.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate agli operatori indicati di seguito, che abbiano registrato una differenza di ricavi nei periodi indicati all'articolo 3, pari ad almeno il 50 per cento, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 - a) gli enti fiera e i soggetti con codice ATECO principale 82.30.00;
 - b) i soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgere l'attività in Italia e non avere procedure concorsuali pendenti;
 - b) essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62;
 - c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - e) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
 - f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.



Ministero del Turismo

Art. 3

(Determinazione del contributo)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, come segue:
 - a) euro 121.333.000 agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, in proporzione alla differenza tra i ricavi del periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020 e quelli conseguiti nel medesimo periodo dell'anno 2019;
 - b) euro 121.333.000 ai soggetti organizzatori di congressi, in proporzione alla differenza tra i ricavi del periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020 e quelli conseguiti nel medesimo periodo dell'anno 2019;
 - c) euro 81.334.000 ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi, in proporzione alla differenza tra i ricavi del periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020 e quelli conseguiti nel medesimo periodo dell'anno 2019.
2. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti in aggiunta agli altri eventualmente erogati sulla base della normativa emergenziale, a condizione che l'importo complessivo non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 dei periodi presi in considerazione e, comunque, non superi il massimale autorizzato dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Eventuali residui sono distribuiti, in modo proporzionale, agli aventi diritto entro il limite della differenza tra i ricavi di cui al comma 2, e sempre nel rispetto della disciplina eurounitaria.

Art. 4

(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero a quanto previsto dalla Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché all'articolo 107, paragrafo 2,



Ministero del Turismo

lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5

(Presentazione della domanda)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990 n. 241:
 - a) l'importo recante la differenza tra i ricavi di cui all'articolo 2, comma 1;
 - b) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - c) l'importo dei contributi eventualmente ricevuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
3. I soggetti interessati possono presentare una sola domanda, riferita alternativamente al settore fieristico, al settore congressuale o al settore della logistica o dell'allestimento di fiere o congressi.
4. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo.

Art. 6

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore della Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.



Ministero del Turismo

2. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono iscritte sul capitolo 4201 p.g. 1 di bilancio del centro di responsabilità 4 Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'annualità 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 27 APRILE 2021

Il Ministro del Turismo



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 280 del 27/04/2021, con oggetto DM turismo n 280 del 27/04/2021 recante disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse stanziare per l'anno 2020 sul fondo di cui all art 183 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0021438 - Ingresso - 28/04/2021 - 12:39 ed è stato ammesso alla registrazione il 14/05/2021 n. 1698

Il Magistrato Istruttore

ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI